

Decreto Ministeriale 15 Luglio 1992 n. 430

TITOLO I

NORME GENERALI

<p style="text-align: center;"><i>Art 1</i></p> <p style="text-align: center;">Oggetto e carattere delle spettanze</p> <p>1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità, instaurano rapporti con la C.E.E.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i></p> <p style="text-align: center;">Classificazione dei compensi</p> <p>1. I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese.</p> <p>2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i></p> <p style="text-align: center;">Criteri generali di applicazione</p> <p>1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.</p> <p>2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.</p>	

Art. 4

Aumenti e riduzioni

I. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati coi cliente in forma scritta.

Art. 5

Obbligatorietà della tariffa

I. Le misure minime delle tabelle del presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 12/79, compresi quelli che rendono servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.

Art. 6

Applicabilità della tariffa

I. La presente tariffa si applica anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 7

***Valore delle prestazioni
Applicazione analogica***

I. Il valore della prestazione è commisurato a quello del suo oggetto.
Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del Consiglio provinciale dei Consulenti dei Lavoro competente per territorio.

Art. 8

Prestazioni professionali parziali

I. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o

quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Art. 9

Pluralità di professionisti

1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.

2. Se il collegio è composto esclusivamente da Consulenti del Lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.

3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 10

Concorso del cliente

1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il Consulente del Lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.
2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del Consulente del Lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.

Art. 11

Pluralità di clienti

1. I compensi sono ridotti in misura dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.

Art. 12

Anticipi ed acconti

1. Consulente del Lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il Consulente del Lavoro ha facoltà di rinunciare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 13

**Collaboratori
del Consulente del Lavoro**

1. Quando il Consulente del Lavoro nell'esecuzione dell'incarico si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Art. 14

Cumulabilità

- I. Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini duplicazioni di compensi.

Art. 15

Specifiche

- I. Il Consulente del Lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari.

proprio parere di congruità sulla specifica sotto

2. Il Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro, competente per territorio, vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.

Art. 16

**Termine di pagamento
delle parcelle**

I. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, così come fissato dalla legge 11 agosto 1973.n.533.

Art. 17

Regime di abbonamento

- 1 Il Consulente del Lavoro può assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all'incarico professionale.
- 2 L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
- 3 In caso di anticipato scioglimento del contratto, al Consulente spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.

rapporto è opportuno ricorrere alla forma scritta

Art 18

Norma transitoria

I. I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 30 marzo 1981.

**TITOLO II
SPESE E INDENNITA'**

Art. 19

Spese

I. E' dovuto al Consulente del Lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in particolare riconosciute le seguenti spese:

- a) di scrittura a mano ed a macchina

cedolini 3 copie *esempi*
L. 1.700

1) per ogni facciata dell'originale
DM *L. 1.350*
euro 0.52 (lire
F24

1.000)
L. 2.050

L. 2.000

2) per. ogni facciata di ciascuna
CUD *L. 1.700*
copia e/o fotocopia
euro 0.18 (lire

350)

b) di viaggio: per trasferimenti fuori dalla sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;

c) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per cento per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del Consulente del Lavoro;

d) generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili sono rimborsati nella misura del 15 per cento degli onorari e delle indennità dovute.

Art. 20

Indennità

I. Al Consulente del Lavoro, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

1) nel luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi	da euro 2,32 a 4,91	(lire
4.500 a lire 9.500)		

per mezza giornata	da euro 9,55 a 18,08	(lire
18.500 a lire 35.000)		

per una giornata	da euro 18,08 a 35,64	(lire
35.000 a lire 69.000)		

2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi	da euro 9,55 a 18,08	(lire
18.500 a lire 35.000)		

per mezza giornata	da euro 14,46 a 27,37	(lire
28.000 a lire 53.000)		

per una giornata	da euro 23,76 a 45,45	(lire
46.000 a lire 88.000)		

I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale:

b) di comunicazione:

lettere, telegrammi e telefonate
oltre le spese e gli onorari per
ciascuno da

euro 1,03 a 2,32 (lire 2.000 a lire 4.500)

c) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

1) a tipo descrittivo: (relazionale)

da euro 0,52 a 1,03 (lire 1.000 a lire 2.000)

da L. 2.400 a L. 5.900

2) a tipo prospetto: numerico

da euro 0,52 a 2,32 (lire 1.000 a lire 4.500)

3) per ogni facciata di copia successiva

euro 0,36 (lire 700)

a) di protocollo e formazione fascicoli:

1) per pratiche fuori abbonamento euro 7,23 (lire. 14.000)

2) per pratiche in abbonamento da euro 2,32 a 11,88
(L. 4.500 a L. 23.000)

b) di archivio e custodia atti, documenti ecc. (l'indennità si intende imputabile per ogni anno o frazione di anno):

1) per pratiche fuori abbonamento euro 4,91 (L. 9.500)

2) per pratiche in abbonamento da euro 4,91 a 18,08
(L. 9.500 a L. 35.000)

c) di ricerche d'archivio per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio della

pratica (oltre alla sessione con
il cliente, eventuale corrispondenza
e spedizione) da euro 3,62 a 8,26
(L. 7.000 a L.

16.000)

- 2) successivamente ai primi tre
anni, aumento del 20 per cento
per ciascun anno o frazione di
anno

- d) di copie ed estratti:

per il rilascio di copie e di estratti di
atti e documenti nel proprio archivio
(oltre le indennità di scritturazione) da euro 2,32 a
9,55

(L. 4.500 a L.

18.500)

- e) di visura:

per ispezioni di registri, atti e documenti presso uffici
pubblici e privati, professionisti o simili.
Diritto fisso (oltre a quanto previsto al
punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21)

da euro 2,32 a 4,91

(L. 4.500 a L. 9.500)

- f) di richiesta:

di documenti o certificati presso uffici privati (oltre a
quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel
successivo art. 21)

da euro 2,32 a

4,91

da L. 4.500 a L.

9.500

- i) di deposito e ritiro atti, vidimazione, ecc.:

per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati,
copie di atti,
vidimazione di documenti, legalizzazione ed altro (oltre a
quanto previsto al punto a) e nel successivo art.21)

da euro 2,32 a

4,91

(L. 4.500 a L.

9.500)

- a) di compilazione moduli, denunce e documenti:

per pratiche di previdenza sociale, di malattia e
maternità, infortunio

sul lavoro e malattie professionali

(compresi gli estratti per rendite) da euro 1,55 a 7,75

(L. 3.000 a L.

15.000)

Per altre pratiche ed adempimenti

Da euro 1,55

a 7,75

(da L. 3.000 a L. 15.000)

- a) di compilazione moduli di rilevazione statistica

da euro 3,62

a 18,08

(L. 7.000 a L. 35.000)

per ciascun dipendente:

minimo euro 1,55 (L. 3.000)

massimo euro 4,13 (L. 8.000)

- b) di determinazione di spettanze particolari al
personale dipendente e per ciascun dipendente:
minimo euro 2,58 (L. 5.000)

<p>massimo euro 10,33 (L. 20.000)</p> <p>c) di predisposizione conteggi inerenti il trattamento retributivo di fine rapporto di lavoro, accantonamento o anticipazioni sullo stesso e per ciascun dipendente: minimo euro 7,75 (L. 15.000) massimo euro 30,99 (L. 60.000)</p> <p>q) di rilevamento e predisposizione dati connessi ad obblighi contabili ed extra-contabili: minimo euro 10,33 (L. 20.000) massimo euro 41,32 (L. 80.000)</p> <p>r) di disamina:</p> <p>1. di corrispondenza, memorie e documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di competenza) da euro 1,81 a 3,62 (L. 3.500 a L. 7.000)</p> <p>2. delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza) da euro 1,81 a 3,62 (L. 3.500 a L. 7.000)</p> <p>a) di mandato: per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni diritto fisso euro 2,32 (L. 4.500)</p> <p>b) di revisione parcelle: per richiesta del parere e liquidazione della parcella al Consiglio provinciale, oltre alle sole spese da euro 10,33 a 30,99 (L. 20.000 a L. 60.000)</p> <p>c) di pagamenti: per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1 per cento degli importi pagati con un minimo di euro 1,03 (L. 2.000)</p> <p>d) di intervento: per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle indennità di cui al punto a) da euro 5,16 a 18,08 (L. 10.000 a L. 35.000)</p>	
---	--

TITOLO III
ONORARI
CAPO I
ONORARI A TEMPO

<p>Art. 21</p> <p>Onorari a tempo</p> <p>1. gli onorari a tempo sono commisurati al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo speso nell'interesse del cliente.</p> <p>2. Gli onorari a tempo, quando non costituiscono di per sè l'onorario principale, sono</p>	
---	--

cumulabili con questo.

3. L'onorario per ogni ora di prestazione è di euro 9,30 (lire 18.000). Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.

CAPO II

ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO E DI ATTUAZIONE

Art. 22

Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sotto specificate spettano al Consulente del Lavoro i seguenti onorari, riferiti a prestazioni di durata normale.

Per quelle di maggior durata gli onorari sono maggiorati a discrezione.

a) Interventi personali:

1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo euro 12,91 lire 25.000
massimo euro 69,72 lire 135.000

2) sessione informativa con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo euro 10,33 lire 20.000
massimo euro 23,24 lire 45.000

3) sessione informativa con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora :

minimo euro 9,30 lire 18.000
massimo euro 17,04 lire 33.000

4) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in comune):

minimo euro 12,91 lire 25.000
massimo euro 46,48 lire 90.000

5) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in contrasto):

minimo euro 33,57 lire 65.000
massimo euro 67,14 lire 130.000

6) interventi per assistenza e discussioni davanti autorità e commissioni amministrative e del lavoro:

minimo euro 33,57 lire 65.000
massimo euro 118,79 lire 230.000

7) interventi, assistenza e discussioni presso istituti previdenziali ed assistenziali, enti e uffici pubblici e privati:

minimo euro 23,24 lire 45.000
massimo euro 118,79 lire 230.000

2. Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui ai punti 1), 2), 3), possono ridursi fino al 75 per cento in relazione a contenuto e durata della comunicazione.

3. Per interventi di qui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione richiede.

a) Prestazioni tecniche varie:

1) esame e studio della pratica e di documenti:

minimo euro 10,33 lire 20.000
massimo euro 82,63 lire 160.000

2) ricerche in archivi pubblici e privati e ispezioni di luoghi:

minimo euro 10,33 lire 20.000
massimo euro 56,81 lire 110.000

3) pareri scritti, preparazione di atti, esposti, ricorsi e memorie che non importino particolare studio:

minimo euro 15,49 lire 30.000
massimo euro 33,57 lire 65.000

che importino particolare studio:

minimo euro 33,57 lire 65.000

CAPO III

ONORARI PER PRESTAZIONI PER UAMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE art. 23

Inquadramenti ed iscrizioni

I. Per l'inquadramento e l'iscrizione dei soggetti obbligati presso istituti ed enti vari, spettano al Consulente dei Lavoro i seguenti onorari:

a) aziende industriali, del credito, delle assicurazioni e similari; studi professionali, servizi, aziende commerciali, pubblici esercizi e similari; aziende artigiane ed altre piccole aziende; aziende agricole e similari; proprietari di fabbricati, enti pubblici e soggetti non compresi nelle precedenti voci; per ogni ente, sede o dipendenza cui è richiesta la procedura:

minimo	euro 36,15 lire 70.000
massimo	euro 72,30 lire 140.000

b) servizi domestici e similari:

minimo	euro 10,33 lire 20.000
massimo	euro 23,24 lire 45.000

Art. 24**Amministrazione del personale**

1. Al Consulente del Lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti relativi alla amministrazione del personale, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti (Tabella A) o sull'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo per il T.F.R. (Tabella B) e per ciascun dipendente

2. Gli onorari si intendono riferiti a periodi retributivi mensili ed in abbonamento annuale.

Tabella A

	Minimo	Massimo
Per numero 1 dipen.	euro 18,08 L.35.000	30,99 L. 60.000
Da numero 2 a 5 dipen.	euro 11,36 L.22.000	23,76 L. 46.000
Da numero 6a10 dipen.	euro 8,78 L.17.000	19,63 L. 38.000
Da 11 a50 dipen.	euro 6,71 L.13.000	15,49 L. 30.000
Oltre 50 dipen.	euro 4,91 L.9.500	11,88 L. 23.000

Tabella B

	Minimo	Massimo
Per numero 1 dipen.	3,50	7 %
Da numero 2 a 5 dipen.	2,20	6,50%
Da numero 6a10 dipen.	1,70	5%
Oltre 11 dipen.	1,50	4%

CAPO IV
ONORARI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI

Art. 25

**Onorari per funzioni
Particolari**

I. Per lo svolgimento delle funzioni qui di seguito descritte spettano al Consulente del Lavoro i seguenti onorari:

a) assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti:

interventi fino a n. 10 dipendenti:
minimo euro 23,24 lire 45.000
massimo euro 87,80 lire 170.000
interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti:
minimo euro 36,15 lire 70.000
massimo euro 118,79 lire 230.000
interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti
minimo euro 46,48 lire 90.000
massimo euro 154,94 lire 300.000
interventi oltre n. 50 dipendenti:
minimo euro 77,47 lire 150.000
massimo euro 232,40 lire 450.000

In caso di ispezione in forma con giunta, intendendosi per tali quelle e seguite da ispettori di più organismi preposti, il Consulente del Lavoro ha diritto ad un aumento fino al 30 per cento sull'onorario sopra previsto

b) Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione dell'1,50 per cento sulla somma rateizzata, con un minimo di euro 30,99 lire 60.000.

c) Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un minimo di euro 30,99 lire 60.000.

d) Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali: gli onorari si calcolano in ragione di un minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme liquidate, con un minimo di euro 51,65 lire 100.000

Art. 26

*Adempimenti e funzioni
rientranti nella competenza dei
Consulente del Lavoro
non contemplati negli articoli precedenti*

I. Per la consulenza ed assistenza fornita per :

a) selezione e ricerca di personale:
minimo euro 154,94 lire 300.000
massimo euro 1032,91 lire 2.000.000
nonché per ogni persona selezionata:
minimo euro 10,33 lire 20.000

<p>massimo euro 30,99 lire 60.000</p> <p>b) analisi dei costi in materia di lavoro per unità lavorativa: minimo euro 15,49 lire 30.000 massimo euro 30,99 lire 60.000</p> <p>c) partecipazione alla predisposizione e stesura di contratti di lavoro: minimo euro 77,47 lire 150.000 massimo euro 206,58 lire 400.000</p> <p>d) interventi in materia di prevenzione infortuni, igiene dei lavoro e tutela dell'ambiente: minimo euro 51,65 lire 100.000 massimo euro 154,94 lire 300.000</p> <p>e) formulazione di contratti, atti di denunce e similari: <i>contratti a termine</i> con carattere di semplice rilevamento: minimo euro 23,24 lire 45.000 massimo euro 103,29 lire 200.000</p> <p>con carattere di concetto e interpretazione di leggi e disposizioni: minimo euro 51,65 lire 100.000 massimo euro 206,58 lire 400.000</p> <p>f) certificazione e analisi di voci relative al costo dei lavoro ed ogni altra certificazione attribuita dalle norme alla specifica competenza professionale minimo euro 51,65 lire 100.000 massimo euro 154,94 lire 300.000</p>	
---	--

TITOLO IV

<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;"><i>Prestazioni amministrative, contabili e tributarie</i></p> <p>I. Per le prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria, così come per quelle di consulenza ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali.</p>	
---	--